

TRIB. VARESE, SEZ. PRIMA CIVILE, ORDINANZA 24 OTTOBRE 2012 (G. BUFFONE).

Art. 6 comma III l. 122/2012 – Eventi sismici del 20-29 maggio 2012 - Rinvio d'ufficio delle udienze dei processi civili in cui coinvolte parti riferibili ai territori colpiti – Sindacabilità del giudice – Su rinuncia della parte – Rinuncia implicita – Esclusione – Incostituzionalità – Esclusione.

L'art. 6 comma III della l. 122/2012, prevede che sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, le udienze processuali civili in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, siano soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma che ha colpito la popolazione tra il 20 e il 29 maggio 2012. L'art 6 cit prevede che "è fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio", quanto esclude la rinuncia "implicita"); in assenza di rinuncia il giudice ha l'obbligo di differire ex officio la procedura. La disciplina non è sospettabile di incostituzionalità. Il tempo di rinvio, infatti, non pregiudica in modo rilevante il diritto alla ragionevole durata del processo ma soprattutto trae linfa dal dovere di solidarietà, verso le popolazioni colpite dal sisma, che giustifica una deroga alla trattazione generale dei procedimenti.

Omissis

- □■□ -

Con atto di citazione depositato in Cancelleria in data 13 maggio 2011, la parte attrice ha presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 160/11, emesso in data 18 febbraio 2011. Si è costituita, resistendo alla domanda, la parte opposta, con comparsa depositata in cancelleria in data 21 ottobre 2011. All'udienza dell'11 novembre 2011, il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e fissato l'udienza in data 16 marzo 2012 per la decisione delle istanze istruttorie. Con ordinanza del 20 aprile 2012, il Tribunale ha ammesso, parzialmente, le

richieste istruttorie delle parti e fissato udienza in data 24 ottobre 2012 per l'escussione dei testi e l'assunzione dell'interrogatorio formale.

In data 22 ottobre 2012 (due giorni prima dell'udienza), la parte opponente presenta istanza con cui richiede il differimento della prova a data da fissarsi in periodo successivo al 31 dicembre 2012. Allega, a sostegno della richiesta, la disposizione del decreto legge 74/2012. Fa presente, in tal senso, che l'Avv. m – difensore della parte attrice – è iscritta nell'albo degli Avv.ti di Mantova e che la parte assitita, la m & C. snc, ha sede nel comune di Roncoferraro: si tratta di Comuni inseriti nella lista degli enti lcoali per cui sancito, ex lege, un diritto al differimento delle udienze civili, in ragione del sisma che ha colpito il territorio, a ridosso della decretazione di urgenza.

Il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 (convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012, n. 122) ha introdotto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. Si tratta di decreto che si applica al caso di specie, vuoi per la parte sostanziale che per quella processuale (sempre di parte opponente). L'art. 6 comma III della l. 122/2012, prevede che sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, le udienze processuali civili in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. Quanto accade nel caso di specie (la nomina del difensore è anteriore al 20 maggio 2012 e la parte, in quella data, era già residente nel Comune ricompreso in quelli di Lista). Vi è, però, che l'art. 6 cit prevede anche che "è fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio". Nel caso di specie, la parte non ha "espressamente" rinunciato al rinvio (quanto esclude la rinuncia "implicita") e quindi sussisteva il dovere del giudice di differire ex officio la procedura. Ne consegue che l'istanza va accolta. Il tempo di rinvio, infatti, non pregiudica in modo rilevante il diritto alla ragionevole durata del processo ma

soprattutto trae linfa dal dovere di solidarietà, verso le popolazioni colpite dal sisma, che giustifica una deroga alla trattazione generale dei procedimenti.

PER QUESTI MOTIVI

letto ed applicato l'art. 6 comma III l.

122/2012c.p.c.

RINVIA l'udienza fissata in data 23 ottobre 2012, per le prove, alla data del 6 febbraio 2013, alle ore 9.30.

omissis

SI COMUNICHI

Varese li, 24 ottobre 2012

SI il giudice istruttore

dott. Giuseppe Buffone

*

IL CASO.it